#### SENATO DELLA REPUBBLICA

#### XIX^ LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Sen. FINA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati

#### **RELAZIONE**

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi connessi vuole introdurre nell'attuale legislatura uno strumento che, per la prima volta in questa forma, possa indagare il grave fenomeno e le sue conseguenze ambientali, economiche, sociali, internazionali.

Il fenomeno dei cambiamenti climatici e degli effetti connessi è un tema di grande attualità, che merita di essere indagato e di avere una grande attenzione da parte del Parlamento. I danni che ne derivano all'economia, in particolare nei settori più esposti dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, del turismo solo per citarne alcuni, rappresentano una vera emergenza per il Paese e per l'Europa. Il nostro Paese si confronta con sempre maggiore frequenza con eventi climatici estremi, che rappresentano proprio l'effetto dei profondi mutamenti climatici subiti dal pianeta; alluvioni, siccità, ondate di calore e di gelo, innalzamento del livello del mare ed aumento del cuneo salino si susseguono senza sosta, e stanno causando lutti, trasformazioni e distruzioni degli ecosistemi e danni economici a persone, imprese, interi sistemi produttivi.

Il cambiamento climatico in atto è direttamente influenzato dalle attività umane, e sembra anche per questo importante che il Parlamento dia il suo fattivo contributo nell'indagare con quali strumenti affrontare e contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti e, assieme, porre in essere azioni di adattamento e mitigazione. Così i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalla fragilità del territorio, dal pericolo idraulico e idrogeologico, ma anche i fenomeni crescenti di siccità e incendi boschivi e di minaccia alla biodiversità e alle conseguenze sulla salute delle persone, meritano un'approfondita analisi della situazione attuale e delle prospettive future, anche al fine di elaborare un piano d'azione efficace e urgente.

La Commissione che si intende istituire con il presente disegno di legge svolgerà le proprie attività nel corso della XIX legislatura, con la possibilità, dopo il primo biennio, di sostituire i componenti al fine del più ampio coinvolgimento delle forze politiche e dei membri delle due Camere. La Commissione riferirà alle Camere con singole relazioni o con relazioni annualmente e ogni qualvolta ne ravviserà la necessità, comunque riservandosi di rimettere una relazione finale dei lavori al Parlamento.

La Commissione sarà composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo.

La Commissione ha compiti di indagine su tutti gli aspetti concernenti il fenomeno, nonché la concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione europea e nazionale in materia. Le sue funzioni sono esercitate, tra l'altro, chiedendo informazioni, acquisendo dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici ovvero che abbiano competenze istituzionali in merito, a tutti i livelli, effettuando un monitoraggio dei maggiori rischi connessi, compiendo sopralluoghi, visite, ispezioni, e cercando di comprendere come migliorare sia la normativa che la sua attuazione per contribuire al meglio all'effettivo contrasto al cambiamento climatico, nonché alla prevenzione e mitigazione dei suoi effetti più nefasti.

#### Art. 1

#### (Istituzione e compiti della Commissione)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
  - a) chiedere informazioni, acquisire dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni, organismi, associazioni e portatori di interesse, scienziati e esperti che si occupano dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici ovvero che abbiano competenze istituzionali in merito, a tutti i livelli, e svolgere indagini in merito;
  - b) individuare le connessioni tra i cambiamenti climatici e gli effetti ad essi correlati;
  - c) analizzare gli effetti connessi ai cambiamenti climatici e valutare l'impatto del cambiamento climatico su ambiente e salute e sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali nei comparti e nelle aree maggiormente esposte, con particolare riferimento alle aree costiere, ai territori più esposti al dissesto idrogeologico e ai fenomeni siccitosi, alle aree già colpite da eventi meteorologici estremi e calamitosi provocati dal cambiamento climatico;
  - d) individuare le aree critiche e effettuare un monitoraggio dei maggiori rischi connessi al cambiamento climatico;
  - e) esaminare la capacità di attuazione ed implementazione degli accordi internazionali in materia di cambiamento climatico sottoscritti dal nostro Paese e della normativa europea in materia;
  - regionale e degli enti locali vigente relativamente agli ambiti di indagine della Commissione, indagando sulle principali difficoltà di attuazione, sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancata attuazione, dall'evoluzione e dalle modifiche della stessa normativa e verificando altresì le migliori pratiche esistenti;
  - g) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali e accertare il livello di attenzione e la capacita d'intervento delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, relativamente alle attività di prevenzione e di adattamento nonché di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
  - h) verificare l'incidenza della carenza di prevenzione, adattamento e mitigazione sull'entità dei conseguenti danni a beni e persone;
  - i) valutare le possibili misure e gli interventi necessari nei diversi ambiti utili a mitigare gli effetti del cambiamento climatico;
  - I) individuare e proporre soluzioni di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata ed efficace strategia per il contrasto al cambiamento climatico;
  - m) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili, verificando l'ammontare e l'allocazione delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento;
  - n) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi, visite, ispezioni relativamente agli ambiti indagine di cui alla presente legge.
- 2. La Commissione riferisce alle Camere con singole relazioni o con relazioni generali annualmente e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
- 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## Art. 2 (Composizione della Commissione)

- 1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza di genere. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione
- 2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
- 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
- 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

## Art. 3 (Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

## Art. 4 (Acquisizione di atti e documenti)

- 1. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
- 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque

essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari

## Art. 5 (Obbligo del segreto)

- 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

# Art. 6 (Organizzazione interna)

- 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
- 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
- 3. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
- 4. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- 5. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
- 6. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.
- 8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello

Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.	italiana. È f	atto obbligo a